

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'art. 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di modifica del D.M. 26 luglio 2017, n. 57167, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del Regolamento (UE) n. 1151/2012 e del Regolamento delegato (UE) n. 665/2014 sulle condizioni d'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna".

Repertorio atti n. 8/CSR del 2 febbraio 2022

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella seduta del 2 febbraio 2022:

VISTO il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari;

VISTO il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

VISTO, in particolare, l'articolo 31 del citato Regolamento (UE) n. 1151/2012, che ha istituito l'indicazione facoltativa di qualità prodotto di montagna;

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 665/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che completa il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni d'uso dell'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna";

VISTO, in particolare, l'articolo 6 del citato Regolamento delegato (UE) n. 665/2014, che prevede i limiti di applicabilità dell'indicazione facoltativa di qualità ai prodotti trasformati al di fuori delle zone di montagna e le relative deroghe;



CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

VISTO il combinato disposto di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 e all'articolo 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 che, indicando nel recepimento amministrativo lo strumento attuativo delle direttive di esecuzione, costituisce il presupposto legislativo dell'applicazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 26 luglio 2017, n. 57167 recante disposizioni nazionali per l'attuazione del Regolamento (UE) n. 1151/2012 e del Regolamento delegato (UE) n. 665/2014 sulle condizioni d'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna";

VISTO, in particolare, l'articolo 3, comma 3, del citato Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 26 luglio 2017, che riporta le deroghe stabilite dall' art. 6 del Regolamento (UE) 1151/2012, sopra riportato;

VISTO lo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in epigrafe, pervenuto con nota prot. n. 676532 del 23 dicembre 2021, diramato con nota prot. DAR 22036 del 29 dicembre 2021;

VISTI gli esiti dell'odierna seduta, nel corso della quale le Regioni e le Province autonome hanno espresso avviso favorevole all'intesa, condizionato all'accoglimento delle modifiche al testo del decreto e al relativo allegato riportate nel documento che si allega come parte integrante e sostanziale del presente atto (All. 1);

ACQUISITO l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano

SANCISCE INTESA

ai sensi, dell'art. 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di modifica del D.M. 26 luglio 2017, n.57167, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del Regolamento (UE) n. 1151/2012 e del Regolamento delegato (UE) n. 665/2014 sulle condizioni d'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna", nei termini di cui in premessa.

Il Segretario Cons. Ermenegilda Siniscalchi Il Presidente On. Mariastella Gelmini

Firmato de distintante da granda de distintante de disti

Firmato digitalmente da GELMINI MARIASTELLA C = IT O = PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI





POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DI MODIFICA DEL D.M. 26 LUGLIO 2017, N. 57167, RECANTE DISPOSIZIONI NAZIONALI PER L'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1151/2012 E DEL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 665/2014, SULLE CONDIZIONI D'UTILIZZO DELL'INDICAZIONE FACOLTATIVA DI QUALITÀ "PRODOTTO DI MONTAGNA"

Intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Punto 3) Odg Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l'intesa condizionata all'accoglimento delle modifiche al testo del decreto e all'allegato dello stesso di seguito riportate.

Roma, 2 febbraio 2022



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Decreto di modifica del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 26 luglio 2017, n.57167 recante disposizioni nazionali per l'attuazione del Regolamento (UE) n. 1151/2012 e del Regolamento delegato (UE) n. 665/2014 sulle condizioni d'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna".

VISTO il Regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;

VISTO il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

VISTO, in particolare, l'articolo 31 del citato Regolamento (UE) n. 1151/2012 che ha istituito l'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna";

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 665/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che completa il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni d'uso dell'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna";

VISTO, in particolare, l'articolo 6 del citato Regolamento delegato (UE) n. 665/2014 che concede una deroga per le operazioni di trasformazione per la produzione di latte e prodotti lattiero-caseari in impianti di trasformazione in funzione il 3 gennaio 2013, per la macellazione di animali e sezionamento e disossamento delle carcasse, per la spremitura dell'olio di oliva, prevedendo che gli stabilimenti possano essere situati al di fuori delle zone di montagna, purchè la distanza non sia superiore a 30 km;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 26 luglio 2017, n. 57167 recante disposizioni nazionali per l'attuazione del Regolamento (UE) n. 1151/2012 e del Regolamento delegato (UE) n. 665/2014 sulle condizioni d'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna".



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

VISTO, in particolare, l'articolo 3, comma 3, del citato Decreto del Ministro delle politiche agricole ,alimentari e forestali del 26 luglio 2017 inerente le deroghe, che prevede la facoltà di deroga per effettuare le operazioni di trasformazione per la produzione di latte e prodotti lattiero-caseari in impianti di trasformazione purchè gli impianti di trasformazione siano situati ad una distanza dal confine amministrativo della zona di montagna non superiore a 10 km, secondo il criterio definito nell'allegato 1 del decreto in argomento.

CONSIDERATO che i vincoli stabiliti dall'articolo 3, comma 3, del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 26 luglio 2017, n. 57167 si sono rivelati troppo restrittivi per il settore a causa della scarsa disponibilità di impianti di trasformazione adeguati nelle zone di montagna che ha reso difficoltosa e non adeguatamente redditizia la trasformazione del latte;

RITENUTO, pertanto, opportuno modificare il limite di 10 km al limite massimo di 30 km quale distanza degli impianti di trasformazione per la produzione di latte e prodotti lattiero caseari dal confine amministrativo della zona di montagna per l'esercizio della facoltà di deroga di cui sopra,

ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del XX XX 2021.

DECRETA

Articolo 1

L'articolo 3, comma 3, del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 26 luglio 2017 n.57167 recante disposizioni nazionali per l'attuazione del Regolamento (UE) n. 1151/2012 e del Regolamento delegato (UE) n. 665/2014 sulle condizioni d'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna" è così modificato

- 1. al comma 1 è aggiunta la seguente lettera:
- "c) trasformazione per la produzione di latte e prodotti lattiero-caseari in impianti di trasformazione in funzione il 3 gennaio 2013"
- 2. il comma 2 è soppresso
- 3. La deroga può essere richiesta purchè gli impianti di trasformazione siano situati ad una distanza dal confine amministrativo della zona di montagna non superiore a 30 km, secondo il criterio definito nell'allegato 1 del presente decreto. "



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali


3. al comma 3. Sono soppresse le parole "di cui ai precedenti commi 1 e 2"

Articolo 2

L'allegato 1 del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 26 luglio 2017 n.57167 recante disposizioni nazionali per l'attuazione del Regolamento (UE) n. 1151/2012 e del Regolamento delegato (UE) n. 665/2014 sulle condizioni d'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna" è sostituito dall'allegato 1 al presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso all'Organo di Controllo per la registrazione e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

IL MINISTRO



Dichia	ra inoltre che le operazioni di:
	acellazione di animali e sezionamento e disossamento delle carcasse o di spremitura Il'olio di oliva o trasformazione per la produzione di latte e prodotti lattiero-caseari
	hanno luogo in zona di montagna (di cui all'art. 1 comma 2 del Decreto Ministeriale del 26.07.2017 n. 57167);
	hanno luogo al di fuori della zone di montagna con una distanza dalla zona di montagna non superiore a 30 km misurata in linea d'aria dal confine amministrativo della zona di montagna;
- tr	nsformazione per la produzione di latte e prodotti lattiero-cascari
-	hanno luogo in zona di montagna (di cui all'art. 1 comma 2 del Decreto Ministeriale del 26.07.2017 n. 57167);
	hanno luogo al di fuori delle zone di montagna, con una distanza non superiore a 10 km misurata in linea d'aria dal confine amministrativo della zona di montagna.
punite dall'ar	si degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate t. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nella presente scheda condono all'effettiva situazione aziendale esistente alla data odierna.
Luogo e data Firma	
Si alle	ga copia della carta di identità o di altro documento valido
del D. sarann	ottoscritto/adichiara inoltre di essere informato/a ai sensi Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" che i dati personali raccolti o trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il a presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data Firma

- * Gli operatori che effettuano la vendita diretta di latte e prodotti lattiero-caseari, carni fresche o trasformate, prodotti ortofrutticoli e cereali non trasformati e trasformati e uova, sono tenuti ad inviare la comunicazione di cui al presente allegato alla Regione ove è situato l'allevamento o l'azienda di produzione dei prodotti di montagna o lo stabilimento di trasformazione di tali prodotti.
- ** L'operatore la cui azienda ricade territorialmente in più Regioni o Province autonome dovrà indirizzare il presente modulo alla Regione o Provincia autonoma in cui ha depositato il fascicolo aziendale.



ALLEGATO 1

	*Alla Regione / Provincia Autonoma
	2000-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
Comunicazione per l'utilizzo dell'indicazione facoltativa del Reg. (UE) n. 1151/2012, del Reg. delegato n. 665/2014 n. 57167	
II/La sottoscritto/a*, in qualità di produttore e/o	•
Decreto Ministeriale del 26.07.2017 n. 57167, comunica a facoltativa di qualità "Prodotto di Montagna" a partire dal	a codesta Regione l'utilizzo dell'indicazione
RIFERIMENTI AZIENDALI	
Ragione sociale:	
CUAA/Partita Iva:	
Indirizzo:	
Telefono e fax:	
E-mail – PEC e Sito internet:	
Ragione sociale e indirizzo dell'eventuale sito di trasform:	
Telefono e fax:	
Categoria di prodotti aziendali interessati dall'indicaz montagna":	zione facoltativa di qualità "Prodotto di
Appartenenti ad una o più delle seguenti filiere:	
Filiera carni frescheFiliera carni trasformate	

- Filiera latte e prodotti caseari
- Filiera uova
- Filiera ortofrutticoli e cereali non trasformati
 Filiera ortofrutticoli e cereali trasformati
 Filiera apistica
 Filiera oli e grassi

